

Roma, 27 novembre 2018

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
Al Ministro dello Sviluppo Economico
Ai Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati
Ai Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica

Rif. 37/2578 e p.c. alla stampa ed alle televisioni

Oggetto:

- Disegno di legge di bilancio 2019 (DDL C.1334)
- richiesta di applicazione delle agevolazioni fiscali attualmente previste per gli interventi relativi a misure antisismiche, agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico

Il Disegno di legge di bilancio 2018, nel testo presentato alla Camera il 30/10/2018 contiene proroghe ed estensioni al regime delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Fra questi interventi sono incluse, da alcuni anni, le misure finalizzate alla riduzione del rischio sismico (indicate nella lettera "i" dell'art. 16-bis del DPR 917/1986). Per tali interventi la detrazione ordinaria del 36% sale al 50% se gli interventi ricadono in zone a pericolosità sismica e al 70 o 80% se gli interventi consentono il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori.


Considerato che in Italia il rischio idraulico non è inferiore a quello sismico e che anzi, le alluvioni, anche se colpiscono zone più ristrette e già individuate e delimitate nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) o nei Piani di Gestione del Rischio Idraulico (PGRA), avvengono con frequenza maggiore dei terremoti, si chiede di estendere tali agevolazioni fiscali agli interventi per la riduzione del rischio idraulico.

Si segnala che la norma proposta non richiede una preventiva individuazione delle aree di applicazione perché le zone a rischio sono già delimitate e classificate nei documenti di pianificazione, già redatti in tutta Italia (PAI, PGRA), e che la norma solo apparentemente comporterebbe una riduzione delle entrate. Al contrario, essa comporterà una riduzione delle spese a carico dello Stato e degli enti locali. Infatti, oltre al maggiore ritorno fiscale ed ai benefici conseguenti agli investimenti, già ampiamente accertati da anni per le agevolazioni già vigenti, la norma consentirà di ridurre le spese per la riparazione dei danni causati, ormai con troppo alta frequenza, dalle frequenti alluvioni e frane, oltre all'incommensurabile beneficio conseguente alla riduzione delle perdite di vite umane.

Pertanto si chiede al Governo e ai gruppi parlamentari di presentare ed approvare l'allegato emendamento al DDL di bilancio 2019, attualmente all'esame della Camera dei Deputati.

Restando a disposizione per ogni chiarimento ed integrazione, si porgono distinti saluti

(prof. ing. Armando Brath)
(Presidente Associazione Idrotecnica Italiana)



PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL DDL di bilancio 2019 (riferita al testo C.13345 presentato alla Camera in data 30/10/2018)

Dopo l'art. 12 del DDL, è aggiunto l'articolo seguente:

art. 12.bis

(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione del rischio idraulico)

1. All'art. 16-bis del DPR 22/12/1986 n. 917 sono aggiunte le parole:
"m) relativi all'adozione di misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, quali ad esempio la trasformazione delle superfici impermeabili in superfici permeabili, la realizzazione di opere per conseguire l'invarianza idraulica rispetto alle condizioni che preesistevano all'edificazione, il recupero delle acque meteoriche, gli interventi di delocalizzazione dei fabbricati esistenti nelle fasce fluviali e nelle aree classificate a rischio nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) o nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA), e gli interventi sulle sponde dei corsi d'acqua operati dai proprietari frontisti".
2. Agli interventi di cui alla lettera m) dell'art. 16-bis del DPR 22/12/1986 n. 917 si applicano le stesse agevolazioni fiscali previste per gli interventi di cui alla lettera i), con le seguenti modifiche:
 - a) La maggiore detrazione per l'ubicazione dell'intervento, prevista dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 16 del DL 4/6/2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2013 n. 90, si applica agli interventi eseguiti nelle aree delimitate nelle Carte di pericolosità dei PAI o dei PGRA e nell'area d'influenza a monte;
 - b) Le maggiori detrazioni per la riduzione della classe di rischio, previste dai commi 1-quater e 1-quinquies dell'art. 16 del DL 4/6/2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2013 n. 90, si applicano agli interventi che conseguono il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore, come definite nelle Carte di rischio dei PAI o dei PGRA.
 - c) La detrazione è pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi di delocalizzazione degli edifici esistenti all'interno delle aree classificate a rischio molto elevato (R4) edificati prima della classificazione dell'area;
 - d) Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono stabilite le linee guida per la progettazione degli interventi di cui alla lettera m) dell'art. 16-bis del DPR 22/12/1986 n. 917, ed i requisiti dei professionisti abilitati alla loro progettazione, nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi. Le attestazioni sono trasmesse, anche per via telematica all'Autorità competente alla redazione e allo aggiornamento dei PAI o dei PGRA, che effettua controlli a campione con procedure e modalità disciplinate nelle predette linee guida. La non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza del beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

NOTE A CHIARIMENTO

- la lettera "m" è redatta in analogia alla lettera "i" (interventi per la mitigazione del rischio sismico) riguardo alla lettera d);
- le linee guida e le modalità di attestazione sono previste in analogia al c. 1-quater dell'art. 16 L. 90/2013